

BREVE VADEMECUM PER DOCENTI NEO-ASSUNTI IN ANNO DI PROVA

La legge di Riforma della scuola (Legge 107/15) ha modificato, tra le altre cose, il processo di valutazione per la conferma in ruolo dei docenti neo immessi in ruolo o comunque in anno di prova e formazione, ridefinendo compiti e funzioni degli attori coinvolti in tale processo. I riferimenti normativi principali ed attuali al riguardo sono: la Legge n. 107/2015, il D.M. n. 850/2015, la Nota MIUR n° 33989 del 02/08/2017 e la Nota USR-ER n° 20006 del 13/10/2017.

Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova

Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri (DM 850/15, Art. 4):

- Corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- Corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- Osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Attività formative

Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di almeno 50 ore (descritte specificamente nel D.M. 850/15), fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, comma 124 della Legge 107/15, sulla base di quanto previsto all'articolo 5:

- a) incontri propedeutici e di restituzione finale a cura degli USR di competenza (6 ore);*
- b) laboratori formativi (almeno 4) nelle tematiche previste dall'art. 8 del DM 850/15 (12 ore); (*)*
- c) attività di "peer to peer" e osservazione in classe (12 ore);*
- d) attività formazione on-line svolte in piattaforma INDIRE (20 ore).*

(*) Con riferimento a quanto previsto nella Nota MIUR n° 33989 del 02.08.2017, una prima novità per il 2017/18 riguardante i laboratori formativi è l'inserimento di un nuovo modulo obbligatorio per tutti i neoassunti sul tema dello *sviluppo sostenibile*, come questione di grande rilevanza sociale ed educativa.

Procedure e adempimenti finali

Al termine del periodo di formazione e di prova ed entro il termine dell'anno scolastico, il Comitato di Valutazione (nella forma ristretta alla sola componente docenti ed ampliato con la presenza dei *tutor*) è convocato dal DS per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. Il colloquio sarà preceduto, per la formalizzazione degli atti, dalla consegna all'Uff. preposto (Uff. del personale) di tutta la documentazione (*attestati di formazione, bilancio delle competenze, documentazione "peer to peer" ecc.*) attestante lo svolgimento del previsto percorso formativo. Il Comitato di Valutazione dovrà esprimere un parere al dirigente scolastico sul superamento o meno dell'anno di prova. **Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.**

I soggetti preposti alla suddetta valutazione sono indicati dalla legge n. 107/2015 al comma 117:

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129, Legge 107/15, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal DS le funzioni di tutor. I soggetti preposti alla valutazione del neoassunto sono quindi:

1. **Dirigente scolastico (presiede il Comitato di Valutazione).**
2. **Comitato per la valutazione dei docenti (in forma ristretta);**
3. **Docenti (appositamente e precedente nominati) in qualità di tutor.**

Compiti del Tutor, del Comitato e del Dirigente Scolastico

Il docente tutor, partecipa - in qualità di membro aggregato - al colloquio che il docente neo assunto sostiene innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti. Il tutor ha il compito di predisporre **un'istruttoria** sugli esiti delle attività formative e sulle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita scolastica del docente neo assunto attestante il percorso di prova relativamente agli aspetti culturali, disciplinari, progettuali, didattici e relazionali che ha avuto modo di riscontrare durante le diverse attività, esperienze e contatti diretti con il *neoassunto*. Gli esiti di tale istruttoria dovranno essere esposti dal tutor al Comitato di valutazione che ne deve tener conto nell'espressione del proprio parere (articolo 13 - D.M. 850/15).

Il Comitato, nell'esprimere tale parere, tiene in considerazione anche la relazione che il DS predispone per ogni docente in periodo di prova e formazione e che deve contenere la documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e ogni altro elemento informativo utile all'espressione del parere stesso. Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell'istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5 del DM 850/15 e al parere del Comitato. Il parere di tale organo è obbligatorio, ma non vincolante per il DS, che può discostarsene con atto motivato.

Valutazione del periodo di prova

La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente. **In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.** La valutazione del DS, in conclusione, avviene sulla base dei criteri summenzionati, analizzando tutta la documentazione prodotta dal docente neo immesso e dal tutor e, naturalmente, sulla base dell'osservazione sul "*campo*" del docente in questione.

In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, **affidata ad un dirigente tecnico**, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. **La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova.** La conseguente valutazione potrà prevedere:

a) il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo; b) il mancato riconoscimento dell'adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva. I provvedimenti di cui sopra sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. Il periodo di prova, dunque, in caso di mancato superamento **per giudizio sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta, come prevede d'altra parte il comma 119 della legge 107/15.**

Per ogni approfondimento si rimanda al D.M. 850/15, alle successive Note MIUR citate in premessa e ai materiali forniti dall'UST e dall'USR-ER in occasione di specifiche attività di formazione (vari materiali e documenti sono disponibili anche sul sito WEB dell'Istituto alla sezione Scuola > Documenti per docenti neoassunti).

N.B. Norme specifiche (e relativi documenti) sono previsti per i docenti nel percorso annuale "terzo anno FIT" (ai sensi del D.M. n° 984 del 14 Dicembre 2017 cui si rimanda per ogni approfondimento a riguardo)

PERCORSI DI FORMAZIONE ORDINARI E PERCORSI FIT

Nel corrente anno scolastico, come riferito in diversi nostri articoli, ha fatto il suo debutto il percorso annuale FIT, cui sono stati ammessi i docenti della scuola secondaria, che hanno partecipato al concorso riservato agli abilitati e che sono stati poi inseriti nelle GMRE 2018. Il suddetto percorso, sebbene assolve agli obblighi dell'anno di prova, è differente dal percorso delineato per i neoassunti nel DM n. 850/2017, motivo per cui anche la funzione e i compiti del tutor sono diversi da quelli del tutor dei neoassunti (sebbene presentino diversi aspetti comuni).

L'USR Lombardia ha pubblicato un documento in cui vengono illustrate sinteticamente le differenze tra il percorso annuale FIT e l'anno di formazione e prova e quelle relative alla figura del Tutor.

Differenze percorsi

Il percorso definito nel DM n. 850/2015, secondo l'USR, è incentrato sulla dimensione formativa, come testimoniano i seguenti aspetti:

- inserimento guidato ed accogliente nella comunità professionale;
- riflessione e bilancio meta professionale funzionale all'individuazione delle eventuali debolezze da compensare con l'attività formativa;
- supervisione tutoriale;
- formazione tra pari conseguente la pratica della reciproca osservazione

Nel percorso annuale FIT, invece, nonostante l'obiettivo della "verifica della padronanza degli standard professionali" e i criteri di valutazione siano comuni ad entrambi i percorsi, **appare più evidente la dimensione valutativa**, come testimonia la mancanza di un'esplicita e specifica attività formativa (i laboratori formativi). Questo perché la dimensione formativa caratterizza i primi due anni del percorso FIT (ricordiamo, infatti, che il D.lgs. 59/2017 ha introdotto il percorso triennale FIT, ridotto ad un anno per i docenti abilitati che hanno partecipato al concorso riservato citato all'inizio; ricordiamo, inoltre, che la legge di bilancio prevede l'abolizione del predetto percorso).

Tutor

Le differenze sopra evidenziate si ripercuotono necessariamente sulla figura del Tutor. Tali differenze sono state illustrate dall'USR Lombardia in una tabella sinottica, ove sono messe a confronto le caratteristiche professionali e funzioni tutoriali descritte dal DM 850/15 e dal DM 984/17:

TUTOR	NEOIMMESSI D.M.850/15	MONOENNIO FIT D.M.984/17
Scelta del Tutor	Art.12, commi 1, 2, 3: - Tutor designato dal DS, sentito il Collegio - preferibilmente stessa classe di concorso o abilitazione - adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale	Come art.12 DM 850/15, nelle more del decreto di cui all'art.12, comma 1 del D.Lvo 59/17
Esplicite funzioni del Tutor	Art.12, comma 4: - accoglie nella comunità professionale - favorisce la partecipazione alla vita collegiale - fornisce ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare qualità dell'insegnamento	Come art.12 DM 850/15, nelle more del decreto di cui all'art.12, comma 1 del D.Lvo 59/17 Assistenza del Tutor alla redazione della programmazione annuale (art.5, comma 3)
Incontri propedeutici e finale	SI	NO
Attività di formazione on-line	SI - su piattaforma INDIRE - durata nominale di 20 ore - bilancio di competenze, iniziale e finale, in collaborazione con il Tutor	NO
Attività di formazione in presenza: laboratori formativi	SI	NO

Progetto "Ricerca-Azione"	NO	SI Il contenuto del progetto è proposto dal docente e dal TUTOR al DS
Attività di osservazione	SI (art.9: "Peer to peer - formazione tra pari") - è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa - almeno 12 ore - svolta dal docente e dal tutor - progettazione e rielaborazione condivisa	SI (art.6: "Verifiche in itinere") - è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche e alla riflessione condivisa - almeno 24 ore - svolta dal tutor - progettazione e rielaborazione condivisa
Portfolio professionale	SI - su piattaforma INDIRE	SI - su piattaforma INDIRE (Nota 41693) - contiene il progetto di ricerca-azione
Patto di sviluppo professionale	SI - stabilito tra DS e docente, sentito il TUTOR	NO - solo un "piano di sviluppo professionale" compilato dal docente nel Portfolio
Valutazione finale	TUTOR membro del Comitato di Valutazione - istruttoria del Tutor	TUTOR membro della Commissione di Valutazione - istruttoria del Tutor

SINTESI Nota MIUR 984/2017 e della NOTA 41693 del 21 settembre 2018 per la disciplina dell'anno di prova dei docenti neoimmessi in ruolo da concorso 2018 ai fini dello svolgimento del III anno FIT.

Elementi che fanno parte dell'anno di prova

- svolgimento di **almeno 180 di servizio effettivamente prestato, dei quali almeno 120 giorni per l'attività didattica**
- redazione della **progettazione didattica annuale** con l'assistenza del tutor
- elaborazione di un **progetto di ricerca-azione**
- **verifiche in itinere**, a cui sono dedicate almeno 24 ore
- predisposizione del **portfolio professionale**, comprensivo del bilancio di competenze iniziale e finale e del piano di sviluppo professionale

Progetto di ricerca – azione

Il progetto di ricerca-azione per i docenti inseriti nel percorso annuale è predisposto in riferimento

A) – analisi dei bisogni e delle esigenze di istruzione, formative ed educative sulla base dell'analisi del contesto scolastico; – individuazione degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, formativi ed educativi; – pianificazione delle attività, dell'ambiente di apprendimento, della gestione del gruppo, delle scelte didattiche e degli strumenti in coerenza con assunti e teorie sul processo di insegnamento-apprendimento; – realizzazione dell'attività progettata; – osservazione delle azioni e individuazione degli strumenti per monitorare in itinere e alla fine del processo di apprendimento; – documentazione e riflessione professionale in relazione al percorso e alla valutazione dei risultati.

B) Le verifiche in itinere

Il percorso annuale FIT prevede attività di osservazione (almeno 24 ore) in classe a cura del tutor focalizzate su: – modalità di conduzione delle attività di insegnamento; – sostegno alle motivazioni degli allievi; – costruzione di climi positivi e motivanti; – modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

Il portfolio professionale

E' in formato digitale e dovrà contenere: a) il curriculum formativo e professionale; b) il bilancio delle competenze, da redigersi all'inizio e al termine del percorso; c) la progettazione didattica annuale (art. 5, comma 3); d) il progetto di ricerca-azione (art. 4); e) il piano di sviluppo professionale. La piattaforma sarà disponibile entro novembre 2018.

La commissione di valutazione

La commissione di valutazione è **presieduta dal Dirigente scolastico** della scuola ove il docente ha svolto il percorso annuale, **da tre docenti** dell'istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, **e dal docente tutor**. Sono ammessi alla valutazione finale i docenti inseriti nel percorso annuale FIT che abbiano assolto agli obblighi di servizio (180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui 120 di attività didattica) e che abbiano svolto il progetto di ricerca-azione. Rimangono ferme le tutele previste dalla legge in caso di maternità, paternità e gravi malattie. I centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Valutazione positiva o negativa

In caso di **valutazione finale positiva**, il docente è assunto a tempo indeterminato, assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del percorso annuale. In caso invece di **valutazione finale negativa**, il contratto è risolto alla scadenza e il percorso annuale di cui all'art.17 comma 5 del Dlgs.59/2017 non è ripetibile.

Esame di Valutazione

L'esame di valutazione consiste in un **colloquio, relativo alle attività svolte nell'ambito del percorso annuale**, che si svolge tassativamente nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, e la conclusione dell'anno scolastico nel quale si è svolto il percorso. La commissione, ai fini della valutazione, si avvale altresì della documentazione contenuta nel portfolio professionale, trasmesso dal dirigente scolastico alla commissione stessa almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.

All'esito del colloquio, la Commissione si riunisce per l'espressione del parere secondo quanto previsto dall'art.10 comma 5 del D.M. 984/2017. A differenza che per i docenti in periodo di formazione e prova ex DM 850/2015, è dunque la delibera della Commissione, e non del Dirigente scolastico, a determinare il superamento o meno dell'anno FIT.

Il colloquio può essere rinviato una sola volta per gravi motivi di salute ed altri previsti dalla legge e deve svolgersi comunque non oltre il 30 giugno dell'anno scolastico successivo. L'assenza del candidato, non motivata, comporta il mancato superamento del percorso.